



# **COMUNE DI MARANO LAGUNARE (UDINE)**

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLA "VECIA PESCARIA"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 settembre 2003  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 maggio 2016.

## ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'ex mercato ittico comunale ubicato in Piazza Cristoforo Colombo, qui definito come "Vecia Pescaria".

## ART. 2

La Vecia Pescaria è composta sostanzialmente dai seguenti locali, individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento come Allegato 1:

- A) Sala grande, che sarà normalmente aperta al pubblico e destinata principalmente allo svolgimento di eventi a carattere culturale, ricreativo, sportivo e sociale, come ad esempio convegni, esposizioni, o concerti, e, in subordine, allo svolgimento di altri eventi, come attività commerciali pubbliche, sagre, mercatini, mostre-mercato, il tutto a vantaggio della popolazione;
- B) Servizi igienici, annessi alla Sala grande e normalmente aperti al pubblico, negli orari di apertura di quest'ultima;
- C) Ripostiglio con quadro comandi degli impianti e relativo servizio igienico;
- D) Cucina con annessi e separati servizi igienici e ulteriore ripostiglio.

## ART. 3

La Vecia Pescaria potrà essere utilizzata direttamente dall'Amministrazione comunale, oppure data temporaneamente da quest'ultima ad enti, associazioni, gruppi di persone, società sportive, o persone singole, prioritariamente di Marano Lagunare, purché ne facciano richiesta scritta all'Amministrazione comunale e ottengano da questa la relativa autorizzazione scritta, previo l'eventuale pagamento, ove stabilito, per l'utilizzo dei locali, fermo restando che ogni attività non dovrà essere in contrasto con le normative vigenti in materia di pubblici spettacoli e sicurezza degli edifici pubblici. Qualunque manifestazione dovrà essere di interesse pubblico e aperta al pubblico.

## ART. 4

L'Amministrazione comunale ha la direzione, la gestione e la programmazione dell'utilizzo della Vecia Pescaria. L'autorizzazione per l'uso della Vecia Pescaria avverrà a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 5

Chiunque ottenga l'autorizzazione per l'uso di uno o più locali della Vecia Pescaria sarà responsabile del suo utilizzo e di ogni eventuale danno, anche di immagine, o danneggiamento, arrecato a persone, o cose, compresa la struttura, le attrezzature e/o gli impianti della stessa. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'utilizzo dei locali sia un ente, un'associazione, un gruppo di persone, o una società sportiva, il responsabile sarà il legale rappresentante, ove sia individuato, o la persona che ha firmato la richiesta scritta di utilizzo dei locali.

## ART. 6

La richiesta scritta per l'utilizzo dei locali di cui ai punti A) e D) del precedente ART. 2 deve pervenire all'Amministrazione Comunale normalmente almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dell'utilizzo dei locali, ma almeno 50 (cinquanta) giorni prima nel caso di una sagra, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di accettare richieste pervenute per iscritto anche dopo i suddetti termini.

#### ART. 7

Ogni soggetto autorizzato all'utilizzo potrà revocare la richiesta, o recedere dall'uso dei locali, comunicando tale intenzione in forma scritta all'Amministrazione comunale, almeno 8 (otto) giorni prima della data di inizio dell'uso, ovvero almeno 30 (trenta) giorni prima nel caso di una sagra. In caso di inadempienza sarà comunque dovuto il pagamento per l'uso dei locali, anche se non effettivamente utilizzati, sulla base delle tariffe in vigore.

#### ART. 8

Ogni soggetto autorizzato all'utilizzo si impegna ad assicurare, a mezzo di proprio personale di fiducia, il regolare impiego delle attrezzature e degli impianti, nonché la posa in opera e la rimozione di strutture mobili, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

In ogni caso, le attrezzature e gli arredi di proprietà del Comune non potranno essere spostati dalla loro sede senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In nessun caso potrà essere concessa l'autorizzazione al prestito, o all'uso, di tali materiali fuori dall'ambito dell'immobile.

#### ART. 9

L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile in alcun modo degli effetti derivanti dall'uso dei locali da parte dei soggetti autorizzati, né degli oggetti di proprietà del soggetto autorizzato, o in gestione a quest'ultimo, né della perdita, smarrimento, o furto, di qualsiasi valore durante l'uso dei locali, che rimangono a totale carico e responsabilità del soggetto autorizzato, anche se avvenuti negli spazi e nei parcheggi limitrofi.

#### ART. 10

I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno provocato dai medesimi agli impianti, alle attrezzature o ai servizi, con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa. Inoltre, al termine dell'utilizzo dei locali, i soggetti autorizzati dovranno effettuare le necessarie pulizie per riportare i locali stessi allo stato in cui si trovavano prima dell'autorizzazione all'utilizzo.

Eventuali danni provocati dai soggetti autorizzati, vanno tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, che li addebiterà agli stessi.

I soggetti autorizzati sono altresì responsabili di danni provocati dalla presenza e dal comportamento del pubblico durante qualsiasi attività. Ai soggetti autorizzati rimane l'obbligo di vigilare sull'uso corretto delle attrezzature e di custodirle durante tutto il periodo di autorizzazione all'utilizzo dei locali.

#### ART. 11

I soggetti autorizzati sono tenuti ad assolvere ad ogni incombenza ed onere, nessuno escluso, relativi alle manifestazioni che organizzano.

In particolare, considerando che tutte le manifestazioni devono essere aperte al pubblico, per ottenere l'autorizzazione di utilizzo dei locali è richiesta la presentazione all'Amministrazione comunale di copia della domanda inoltrata agli organi competenti in materia di ordine pubblico e norme di sicurezza, salvo che la stessa non sia già acquisita agli atti comunali.

## ART. 12

L'utilizzo dei locali della Vecia Pescaria è regolato, inoltre, dalle seguenti norme particolari:

- per l'utilizzo dei locali è dovuto, da parte dei soggetti autorizzati un contributo il cui importo è definito dalla Giunta comunale;
- l'eventuale concessione di ogni forma di pubblicità sia fonica, sia visiva, permanente o temporanea, rimane di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, a norma di legge. Pertanto, nessuna forma di pubblicità può essere fatta durante qualsiasi manifestazione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, a cui va fatta formale richiesta scritta, con gli stessi termini previsti al precedente ART. 6;
- All'interno della Vecia Pescaria non sono consentiti la vendita ed il consumo di bevande alcoliche, né il consumo di cibi e vivande, né la loro somministrazione, anche se provenienti dall'esterno, senza che ciò sia stato preventivamente e di volta in volta autorizzato per iscritto dall'Amministrazione Comunale.
- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere, di volta in volta, a seconda della tipologia della manifestazione, un'eventuale cauzione da determinarsi da parte della Giunta comunale. La cauzione deve essere versata sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune prima della data di inizio dell'utilizzo dei locali. La cauzione sarà restituita al soggetto autorizzato solamente dopo che l'Amministrazione comunale avrà accertato che non ci sono stati danni, o danneggiamenti, e che siano state eseguite le necessarie pulizie per riportare i locali allo stato di fatto che avevano prima dell'autorizzazione all'uso.

## ART. 13

Il pagamento di quanto dovuto dal soggetto autorizzato all'utilizzo dei locali dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di norma prima della data di inizio dell'utilizzo dei locali. Solo nel caso in cui sia stata versata una cauzione, il pagamento potrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dopo il termine dell'utilizzo, prima che sia restituita la cauzione.

## ART. 14

Il mancato pagamento di quanto stabilito, sia della cauzione, sia di quanto dovuto in base alle tariffe in vigore, non darà diritto all'utilizzo dei locali, anche se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

## ART. 15

Nel caso di infrazione del presente Regolamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può sospendere e revocare l'uso dell'immobile in qualsiasi momento e senza preavviso. Inoltre, l'autorizzazione all'uso dei locali potrà essere revocata in qualunque momento dal Sindaco per ragioni di ordine pubblico, o per impellenti ed impreviste esigenze di carattere amministrativo o sociale.

## ART. 16

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, qualsiasi decisione sull'utilizzo dei locali sarà di competenza del Sindaco, sentita la Giunta comunale e le eventuali parti in causa.